TILLA

Il domicilio coatto

1906

HARVARD LAW LIBRARY

Digitized by Google

Italy

ALFREDO DE TILLA

Il domicilio coatto interrompe il corso della vigilanza speciale?

(Requisitoria nel processo Vergara Ferdinando
Estratto dal giornale La Tribuna Giudiziaria
Anno XX n.° 16)

BIBLIOTECA LUCCHINI
12004
N.° d'ord. 8236

NAPOLI
Stab. Tipografico Gennaro Cozzolino
Via Pignatelli, 47-48
1906

Digitized by Google

Il Pubblico Ministero.

V.° gli atti a carico di Vergara Ferdinando fu Luigi.

Imputato di trasgressione alla vigilanza speciale della P.ª S.ª.

Ritenuto in fatto che il Vergara mentr'era ancora sottoposto ai vincoli della vigilanza speciale della Pubblica Sicurezza, fu assegnato a domicilio coatto per 4 anni e vi fu tradotto nel dì 8 giugno 1901 e ne fece ritorno nel 7 giugno 1905 e l'Autorità di P.ª S.ª, ritenendolo ancora sottoposto ai vincoli della vigilanza speciale, nel 24 luglio 1905, gli elevava verbale di trasgressione alla vigilanza per non averlo rinvenuto nel proprio domicilio.

Poichè nel fatto su cennato ricorre la *vexata quaestio* del *se il domicilio coatto interrompa o meno il corso della vigilanza speciale della Pubblica Sicurezza.*

Poichè da una parte la giureprudenza del Supremo Collegio, ad eccezione di una sentenza del 15 settembre 1899 (Cass. Un. vol. XI, pag. 39) è co

Digitized by Google

stante nel ritenere che il domicilio coatto interrompa il corso della vigilanza speciale e quindi, al termine del domicilio coatto, il condannato è sottoposto ai vincoli della vigilanza speciale, e dall'altra la dottrina prevalente (1) ad eccezione di due soli scrittori (2) insegna *che il corso della vigilanza speciale non è interrotto dall'assegnazione a domicilio coatto, epperò il tempo, trascorso a domicilio coatto, trascorre utilmente anche per la vigilanza speciale.*

Poichè, facendo per poco astrazione dagli insegnamenti autorevoli della Giurisprudenza e della dottrina, la questione va anzitutto esaminata nella parola e nello spirito della legge: poscia nelle considerazioni del Supremo Magistrato e negli argomenti degli Scrittori: e in ultimo dal punto di vista della difesa sociale che è la finalità cui tendono i due istituti della vigilanza speciale e del domicilio coatto.

L'articolo 234 del cod. pen. è il solo che sancisca la sospensione del corso della vigilanza speciale, così che non vi può essere altra ragione che sospenda il corso della vigilanza speciaie all'infuori di quella chiaramente e tassativamente indicata nell'art. 234 del cod. pen.

E l'art. 234 dice testualmente così: « *il condan-*

---

(1) Compagnone, Cass. Un. vol. VI, col. 1061 — Torniolo, Cass. Un. vol. VII, col. 242 — Gatteschi, Dell'Ammonizione, Arezzo, 1889 — Balestini, Leggi speciali 1890 — Gatteschi, Vigilanza speciale della P.ª S.ª, Mon. Pretori XVIII — Florian, Tratt. diritto pen. vol. I.

(2) Vescovi, Cass. Un. vol. VI, col. 1154 — Trabuntii, Cass. Un. vol. VI, col. 1156.

Digitized by Google

nato che trasgredisca agli obblighi derivanti dalla condanna è punito con la reclusione da un mese ad un anno rimanendo sospeso il corso della vigilanza durante il tempo della carcerazione preventiva e della reclusione ». Stando perciò alla parola della legge per aversi la sospensione del corso della vigilanza speciale è necessario: 1°) che il vigilato speciale trasgredisca agli obblighi derivanti dalla condanna: quali siano questi obblighi non occorre in questo momento sapere: quello che fin da ora occorre rilevare è che si tratti degli obblighi derivanti dalla condanna alla vigilanza e quindi bene qualche Scrittore ritiene che ove si tratti di reato colposo e di condanna a pena restrittiva per tal reato, non si possa parlare di trasgressione agli obblighi di sorvegliato speciale perchè fra questi obblighi non v'è quello di essere così diligente e prudente nell'esercizio della propria professione od arte, o nell'esplicamento della propria attività da evitare anche il reato colposo; 2°) è necessario che per effetto di questa trasgressione il vigilato speciale riporti condanna alla reclusione ed allora durante l'espiazione di questa pena e della preventiva carcerazione, il corso della vigilanza resta sospeso. Ora il domiciliato coatto non trasgredisce agli obblighi di sorvegliato speciale, perchè basta leggere gli obblighi del domiciliato coatto e quelli del sorvegliato speciale nelle relative disposizioni della legge di Pubblica Sicurezza per convincersi che gli obblighi sono identici e l'unica differenza è che il sorvegliato speciale può scegliere il luogo ove intenda di stabilire la propria residenza, e il domiciliato coatto perde questa facoltà ed il luogo di sua residenza

Digitized by Google

gli è fissato genericamente dalla Commissione che lo manda a domicilio coatto e specificamente dal Ministro dell'Interno che lo manda in una od in un'altra colonia di coatti del Regno.

Ed infine il domiciliato coatto non è condannato alla reclusione. Quindi stando alla parola della legge (art. 234) il sorvegliato speciale assegnato a domicilio coatto, non é un trasgressore agli obblighi della vigilanza speciale, nè va alla reclusione, ma è semplicemente un vigilato speciale che *trasferisce* la propria dimora in altro comune del Regno, non per propria volontà come ne avrebbe il diritto (articolo 122 leg. P.ª S.ª) ma per volontà della Commissione Provinciale e del Ministro dell'Interno.

Ma se dalla parola della legge si voglia salire allo spirito della legge stessa si vedrà che il fine che il legislatore si propose nel dettare le norme di cui agli art. 28, 42 e 234 del cod. pen. e 117, 118, 119, 120, 121, 122 legge di Pubblica Sicurezza fu quello di assicurare maggiormante la difesa sociale contro gli elementi pericolosi: epperò la vigilanza speciale non fu posta dal legislatore nel novero delle pene vere e proprie (art. 11 cod. pen.) ed è dagli Scrittori chiamata un *surrogato penale:* e basta leggere l'art. 118 della legge di P.ª S.ª per convincersi che tutti gli obblighi imposti al sorvegliato speciale hanno l'unica finalità di garentire la Società dai delinquenti. che, non emendati dalla espiazione della pena, potrebbero commettere nuovi delitti. Ora qual'è il fine del domicilio coatto se non quello di garentire maggiormente la difesa sociale, togliendo al sorvegliato speciale l'unica facoltà che gli rimane, cioè quella di scegliere il luogo di pro-

Digitized by Google

pria dimora e assegnandogli invece un domicilio ove si possa più agevolmente esercitare su di lui la vigilanza speciale dell'Autorità di P.ª S.ª ?.....

La vigilanza speciale e il domicilio coatto sono mezzi preventivi di sicurezza pubblica: sono due metodi di profilassi sociale: sono l'igiene della pubblica sicurezza: hanno varia intensità ma la stessa indole: sono due antisettici degli individui pericolosi al vivere sociale: ora è chiaro che se l'azione del primo antisettico, più blando, meno radicale, come la vigilanza speciale, riesce inefficace tanto da consigliare l'antisettico più energico, di effetto più sicuro: *il domicilio coatto*; l'uso di questo rende superfluo che si adoperi nuovamente il più blando dopo che il più energico abbia prodotto il suo effetto

Così che nè la parola nè lo spirito della legge confortano la costante Giureprudenza del Supremo Collegio contro cui si è elevata frequente quella delle varie Corti di Appello.

Vediamo ora su quali argomentazioni, tratte dalle varie sentenze, poggia la Giureprudenza su accennata.

Si è detto che la vigilanza speciale e il domicilio coatto sono due provvedimenti diversi, regolati da apposite disposizioni di legge, ed emananti l'uno dall'autorità giudiziaria e l'altro dall'autorità amministrativa e quindi non possono aver corso ed esecuzione simultanea, ciò che ridonderebbe tutto a beneficio del delinquente più pericoloso e malvagio e degno del maggior rigore. (Cassaz. 25 giugno 1894 — Cass. Un. vol. VI, p. 140).

Ora ne pare che anzitutto non siano due provvedimenti diversi quando hanno un'unica indiscutibile finalità: nè molto meno sono regolati da leggi di-

Digitized by Google

versi quando nella legge di Pubblica Sicurezza l'articolo 132 sancisce testualmente: « sono applicabili *ai coatti* le disposizioni contenute nei precedenti articoli 117, 118, 119, 120, 121 » e questi articoli riguardano i *condannati alla sorveglianza speciale:* nè si può dire che siano emanati da autorità diverse perchè della Commissione di assegnazione a domicilio coatto fanno parte, e sono *magna pars*, il Presidente del Tribunale e il Procuratore del Re, vale a dire l'autorità giudiziaria nella sua duplice esplicazione di autorità *giudiziaria inquirente* e autorità *giudiziarla Giudicante;* nè ci pare che non possano i due provvedimenti aver corso ed esecuzione simultanea, quando gli obblighi del vigilato speciale sono gli stessi del domiciliato coatto: nè infine può dirsi che ridonderebbe a vantaggio del delinquente più pericoloso e malvagio, perchè costui appunto *perchè degno di maggior rigore*, col domicilio *obbligatorio* in una delle colonie dei coatti verrebbe ad essere trattato con maggior rigore; nè questa grave menomazione della libertà personale può dirsi che ridondi a vantaggio del delinquente più pericoloso.

Si è detto che la disposizione del n.° 2 dell'arti. colo 234 mira solo a disciplinare gli effetti della trasgressione alla vigilanza, ma non si può assumure come norma generale. (Cass. 5 ottobre 1903, Riv. Pen. vol. LIX, pag. 75). E per verità questo argomento si confuta da sè: perchè il Supremo Collegio quando ammette che gli effetti della trasgressione alla vigilanza sono disciplinati dall'art. 234 n.° 2 e quando gli effetti della trasgressione sono due: cioè la pena della reclusione e la *sospensione*

Digitized by Google

della vigilanza come conseguenza della condanna alla reclusione: logicamente dice che all'infuori dell'art. 234 n.° 2 non vi sono *altri effetti* della trasgressione e non vi possano essere altre cause di sospensione della vigilanza, che *ope legis decorre* dal giorno in cui sia scontata la pena alla quale fu aggiunta (art. 42 cod. pen.): epperò dire che l'articolo 234 n.° 2 non si può assumere come norma generale è una conclusione che non discende logicamente dalle premesse.

Si è detto anche che: « la legge appresta il rimedio per far cessare il corso della vigilanza o moderarne gli effetti con la disposione dell'art. 42, epperò se il vigilato speciale non crede di valersi del rimedio o durante il domicilio coatto o al ritorno in patria vuol dire che confessa di essere tuttora vigilato speciale ». (Cass. 5 ottobre 1903, Riv. Pen.).

Però è agevole rispondere che se è un diritto del cittadino di scontare la vigilanza speciale a domicilio coatto non si comprende perchè debba rinunziarvi e *piatire* un provvedimento benigno all'Autorità Giudiziaria, che può anche ricusarglielo: che se poi si è voluto escogitare un rimedio col quale si puó far cessare un trattamento ingiusto che si vorrebbe fare a chi ha già scontato 4 o 5 anni di domicilio coatto, il rimedio dice per sè stesso che il principio della interruzione della vigilanza per il domicilio coatto *è sbagliato*.

Si è detto che « il silenzio della legge sul domicilio coatto quale causa di sospensione della vigilanza, non porta al concetto negativo, in quanto che l'*essenza delle cose* interviene a risolvere la

Digitized by Google

questione ». (Cass. 22 agosto 1901 — Riv. Pen. volume LV, p. 44).

Eppure quante volte il Supremo Cellegio ha insegnato che il silenzio della legge non autorizza a farle dire quello che la legge non dice, e ciò per il noto aforisma: *ubi voluit dixit!* E d'altra parte in tema di disposizioni restrittive della libertà personale e quando la legge sul domicilio coatto *tace* e il codice penale *dice* tassativamente le cause che sospendono la vigilanza speciale e fra esse *non mette il domicilio coatto*, far ricorso alla *essenza delle cose*, come dice la Corte di Cassazione, per introdurre nel codice una nuova causa di sospensione della vigilanza, è una interpretazione, non dirò nemmeno *analogica* che pur sarebbe condannata dai principii fondamentali del diritto di punire, ma un interpretazione *molto libera*, per non dire *arbitraria*, della legge, che dimostra ancora una volta quanto sia insostenibile la contraria opinione.

Ed è pregio dell'opera il rilevare il considerando che, a sostegno di tale opinione, si legge nella or cennata sentenza « quando sorga un ostacolo che renda impossibile la funzione della vigilanza, questa necessariamente si arresta ed è un ostacolo il domicilio coatto che per l'intrinseca sua natura non si può conciliare e fondere con la vigilanza ». Ora non solo il domicilio coatto non è un ostacolo ma è un mezzo che favorisce, che rende più agevole all'autorità di P.ª S.ª la vigilanza degl'individui pericolosi e ciò è di tale un'evidenza che non ha bisogno di dimostrazione: così che se pure fosse consentito andar contro la parola esplicita o il silenzio esplicito della legge, facendo ricorso alla essenza delle

Digitized by Google

cose, nel caso in esame questa essenza delle cose non potrebbe portare alla conseguenza che il domicilio coatto interrompa la vigilanza.

Inoltre e della massima importanza ricordare che in un caso analogo il Ministro dell' Interno disponeva conformemente alle idee sostenute ed è pregio dell'opera riportare integralmente la circolare che il Ministro dell'Interno dirigeva ai Prefetti e Questori del Regno: « È stato fatto il quesito: se la « vigilanza speciale della Pubblica Sicurezza decorra « nel tempo durante il quale chi si trova sottoposto « presta servizio militare. Conforme anche a parere « espresso dal Ministero di Grazia e Giustizia oppor- « tunamente interpellato, questo Dicastero ritiene « che il quesito proposto debba risolversi in senso « affermativo, e che *cioè il servizio militare non « interrompe* il periodo *di decorrenza dell'anzidetta « pena della vigilanza speciale della Pubblica Sicu- « rezza. Anzitutto* nella mancanza di speciali dispo- « sizioni di legge che si possano applicare nel caso, « è conforme ai principii generali di diritto atte- « nersi alla interpretazione restrittiva. E di ciò offre « un argomento l'art. 234 n.° 2 c. p. in cui preve- « dendosi come causa di sospensione della vigilanza « della P.ª S.ª il tempo della carcerazione sofferta « in conseguenza delle trasgressioni degli obblighi « derivanti dalla condanna alla stessa vigilanza si « dà pure un criterio per determinare la natura dei « fatti che possono interrompere il corso di tale « condanna. È da tener conto poi *del carattere* e « *dello scopo del provvedimento* di cui si tratta. In- « fatti per il codice vigente la vigilanza della P.ª S.ª « non costituisce una pena vera e propria ma è un

« vincolo a cui viene sottoposto chi fu condannato
« ad alcune pene, come garanzia contro futuri de-
« litti e quale stato di transizione fra la espiazione
« della pena e il riacquisto intero della libertà. Ora
« durante il servizio militare siffatte garenzie si
« hanno nella disciplina cui i militari sono soggetti,
« la quale può efficacemente sostituirsi alle norme
« speciali stabilite per questa parte dalla legge di
« P.ª S.ª. Laonde non vi sarebbe ragione che il
« tempo trascorso sotto le armi non fosse calcolato
« e dovesse aggravarsi la condizione di chi sia chia-
« mato ad adempiere l'obbligo al servizio militare ».

Ora se anche il tempo trascorso in servizio militare si fa decorrere utilmente per la vigilanza speciale; eppure potrebbe obbiettarsi che la vigilanza speciale essendo une pena sussidiaria sancita dal codice non può ammettersi che si sconti quando si è in servizio militare: e ciò non fosse altro, perchè siffatta teorica sembra poco riguardosa per il servizio più onorevole che un cittadino presti alle Patria, il far parte cioè del R.° Esercito; eppure potrebbe obbiettarsi che, durante il servizio militare, se a molti obblighi del sorvegliato soddisfi il soldato, può avere le uscite serali, può avere delle licenze di 15 o 20 giorni in cui fa tutto quello che gli pare e piaccia: ciò che non ha il domiciliato coatto; ed allora perchè il tempo trascorso a domicilio coatto non può valere a liberarsi dai vincoli certo più lievi della vigilanza speciale?

Se nella disciplina militare il Ministro dell'Interno, che pure è il più diretto responsabile della sicurezza sociale, ritiene che la Società sia più che garentita dai sorvegliati speciali, perchè mai nel

Digitized by Google

domicilio coatto la Società non deve ritenersi più che garentita dai sorvegliati speciali?

Epperò anche dal punto di vista della difesa sociale nulla vieta che si adotti una massima che non solo risponda alla parola ed allo spirito della legge ed ai principii fondamentali del diritto di punire che impongono non sia consentita una interpretazione larga ed estensiva in tema di disposizioni restrittive, ma che sia anche *umana* e non interdica per sempre ai caduti un mezzo di redimersi e divenire cittadini onesti ed utili alla Società.

Epperciò chiede:

Che la Camera di Consiglio

a) dica non esistere il fatto costituente reato;

b) ordini l'escarcerazione di Vergara Ferdinando se non detenuto per altra causa.

Napoli, 14 novembre 1905.

A. De Tilla *sost.*

N. B. La Camera di Consiglio invece rinviò il Vergara a giudizio del Tribunale e la 12.ª Sezione del Tribunale di Napoli assolse il Vergara per inesistenza di reato.

Digitized by Google